
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 15 Novembre 2017, n. 52148

Circolazione alla guida di un velocipede - Guida in stato di ebbrezza – Applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente – Insussistenza.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede. (Cass. Pen., sez. IV, 15 Novembre 2017, n. 52148) (Artt. 126-bis, 218 cs) (Massima Redazionale)

^^^^^^^^

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IZZO Fausto - Presidente -
Dott. MENICHETTI Carla - Consigliere -
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere -
Dott. MICCICHE' Loredana - Consigliere -
Dott. CENCI Daniele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
G.T., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/06/2016 del TRIBUNALE di PISA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DI SALVO EMANUELE;
lette/sentite le conclusioni del P.G..

Svolgimento del processo

1. G.T. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale gli è stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen. , la pena da lui richiesta, in ordine al reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di alterazione psico-fisica derivante da assunzione di sostanze stupefacenti.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla disposta sospensione della patente di guida, avendo egli commesso il reato dopo essere stato colto alla guida di un velocipede, veicolo per guidare il quale non è previsto il conseguimento di alcuna patente. Dunque l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria è illegittima.

3. Con requisitoria scritta, depositata il 18 maggio 2017, il Procuratore generale presso questa suprema Corte ha chiesto rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. La doglianza formulata è fondata. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede (Cass., Sez. 4, n. 19413 del 29/3/2013, Rv. 255081). Peraltro, in relazione a quanto osservato dal Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria, occorre rilevare come da nulla risulti che si tratti, in realtà, nel caso di specie, non di un velocipede ma di uno scooter elettrico, poiché, al contrario, il veicolo viene indicato come "bicicletta" nell'imputazione e come "velocipede" negli atti di polizia giudiziaria.

2. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta sospensione della patente, statuizione che va eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla disposta sospensione della patente, statuizione che elimina.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2017